



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 134 Del 29-09-20

Oggetto:	CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON A.P.P.A. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE ANIMALI
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 15:00, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	A
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 4, assenti n. 1

Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge quadro n.281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizione violenta, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la L. R. 20 gennaio 1997 n. 10 "norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo dispone all'art.2 quanto segue:

..."I comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:

- a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
- b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;
- d) all'applicazione delle sanzioni amministrative"...

- ai sensi dell'art.2 comma 4 della predetta legge regionale i Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla legge medesima possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione;

RICHIAMATA la Legge regionale 30/05/2012, n. 15. "*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*"

VISTE le convenzioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2016 con scadenza triennale;

VISTA la D. G. R. N. 1314 del 15 settembre 2012 con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche ha determinato le tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane devono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private;

DATO ATTO che l'Associazione Provinciale Protezione Animali con sede in Ascoli Piceno, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) con sede operativa nel comune di Appignano del Tronto in contrada Valle S. Martino, 27 ospita n. 15 cani per il comune di Acquasanta Terme applicando una tariffa, a titolo di rimborso forfettario giornaliero per ogni presenza nel canile di Euro 2,50 (duevirgolacinquanta);

CONSIDERATO che la tariffa applicata rientra nei limiti stabiliti nella tabella 1 (allegato A) della D. G. R. n. 1314 del 15 settembre 2012;

VISTE le delibere di G.C. 52/2006 e 75/2007 con le quali rispettivamente è stato approvato e successivamente modificato lo schema di convenzione per la custodia e il mantenimento dei cani randagi presso il canile gestito dall'Associazione Provinciale Protezione Animali (A.P.P.A.) nel comune di Appignano del Tronto;

RITENUTO necessario procedere nel rispetto della predetta normativa, a rinnovare la citata Convenzione con l'Associazione avente finalità di protezione Animali adeguandola alla normativa sopravvenuta e prevedendo un termine di validità pari a n.3 anni;

VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Legge 14 agosto 1991 n.281 "Legge quadro in materia di animali, di affezione, e prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regionale n. 20 gennaio 1997 n. 10;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2001 n. 2;

VISTA la Legge Regionale 3 aprile 2000 n. 26;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento legge degli Enti Locali";

VISTO il vigente statuto;

UDITI i componenti della Giunta presenti i quali dichiarano di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare lo schema di convenzione per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale c/o Associazione provinciale protezione animali (A.P.P.A.) alle condizioni in premessa meglio esplicitate che composta di n. 5 articoli in allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la durata della Convenzione avrà durata triennale e quindi decorsi tre anni dalla sottoscrizione;

di dare atto altresì, che l'approvazione della presente Convenzione comporta per l'Amministrazione Comunale un onere di mantenimento e custodia che verrà determinato e impegnato annualmente dai responsabili degli Uffici Ragioneria e Segreteria a valere sul capitolo di bilancio n. 1800/1 che presenta la necessaria disponibilità;

di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa affinché dia esecuzione al presente atto procedendo alla sottoscrizione e all'impegno di spesa necessario;

di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

successivamente, con separata votazione unanime e favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI

Il giorno del con la presente scrittura privata stipulata presso il comune di Acquasanta Terme

TRA

Dott. ssa il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Acquasanta Terme, Partita Iva

E

L'Associazione _____ nella figura del Presidente _____

Cod.Fiscale _____

Premesso che:

- Il randagismo canino e felino assume forme sempre più allarmanti e che la complessa normativa del settore trova scarsa e difficile applicazione da parte degli Organi Istituzionali senza la collaborazione degli Enti Protezionisti che hanno maturato una notevole esperienza nel settore e che da tempo hanno individuato nella prevenzione – diffusione della sterilizzazione chirurgica e pratica dei controlli – l'unico mezzo per arginare il fenomeno;
- Il ricorso agli Enti Protezionisti da parte delle Amministrazioni Comunali produce ottimi risultati in termini di contenimento dei costi e qualità del servizio;

Viste le leggi n.281 del 14 agosto 1991. L. R. n. 10 del 20 gennaio 1997 e relativo regolamento attuativo n. 2 del 13 novembre 2001, L. R. n. 26 del 3 aprile 2000, che obbligano i Comuni alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi catturati dal servizio Veterinario della ASUR Z. T. 13, ed assegnato agli Enti Protezionisti ruoli di rilevante importanza per la corretta applicazione della normativa in materia di animali d'affezione e prevenzione al randagismo;

Vista la D. G. R. N. 1314 del 15 settembre 2012 con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche ha determinato le tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane devono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private

Considerato che l'associazione _____ è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O. N. L. U. S.), secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, iscritta all'apposito albo regionale _____ regolamento regionale n. 49/98 e per effetto del decreto della Regione Marche n. 46 del 27 luglio 1999;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'associazione _____ provvede alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio Comunale di ACQUASANTA TERME (AP) presso il proprio canile-rifugio sito in..... nel rispetto delle vigenti normative sanitarie e di settore, in attesa di eventuale affidamento a cittadini che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento;

Art. 2

Le operazioni di cattura e trasporto dei cani sono a cura del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, che provvede altresì alle operazioni di cura e profilassi necessarie, secondo quanto previsto dalla normativa sanitaria in materia, durante il periodo della prescritta osservazione sanitaria.

Art. 3

Il suddetto servizio di custodia e mantenimento prevede il rimborso spese di _____giornaliere per ogni animale ospitato ed è corrisposto dal Comune di ACQUASANTA TERME mediante versamento sul C/C indicato dall'Associazione in ordine al numero effettivo degli animali e dei giorni di presenza riportati sull'apposito registro di carico e scarico previsto dalla legge e trasmesso mensilmente al Comune di ACQUASANTA TERME.

La tariffa rientra nei limiti stabiliti nella tabella 1 (allegato A) della D. G. R. n. 1314 del 15 settembre 2012.

Art. 4

L'amministrazione potrà in ogni momento e senza preavviso, effettuare attraverso proprio personale sopralluoghi e disporre verifiche presso la struttura di cui all'Art. 1, da effettuarsi comunque in presenza di almeno un rappresentante dell'Associazione.

Art. 5

La presente convenzione ha validità triennale fino al

Letto e sottoscritto,

Per L'AssociazionePer il Comune _____

Sulla Proposta n.64 del 09-05-20 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.134 del 29-09-20 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria STELLA

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Pietro FISCALETTI

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene pubblicata oggi 09-10-2020 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 09-10-2020 al 24-10-2020 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA